

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

24/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e autocertificazione – Circolare n. 12 del 1° giugno 2012	2
Agenzia delle Entrate – Modalità di riversamento ai Comuni dell’IMU/ICI riscossa tramite F24	3
Il sistema di elezione di secondo grado per il presidente della provincia e per i consiglieri provinciali – Disegno di Legge 5210 di iniziativa del Governo	3
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2012 – 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i prospetti di rilevazione (in attesa di pubblicazione in G.U.)	4
Istanze e servizi Inps Gestione ex-Inpdap ed ex-Enpals: telematizzati in via esclusiva entro l’autunno – Provvedimento n. 95 del 30 maggio 2012	5
Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24EP” dell’imposta municipale propria – Risoluzione n. 53/E	6
DM Ministero dell’Ambiente: Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada – dalla G.U. n. 129 del 5 giugno 2012	6

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e autocertificazione – Circolare n. 12 del 1° giugno 2012

Con la circolare n. 12 del 1° giugno 2012, reperibile su <http://www.lavoro.gov.it>, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito ai presupposti e alle modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia alla luce delle più recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori provati dell'edilizia nel cui ambito il Documento è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.

In particolare la circolare fornisce chiarimenti su:

1) Il Durc per lavori pubblici e privati e acquisizione d'ufficio:

Nell'ambito dei contratti pubblici le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire il Durc d'Ufficio. Nell'ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti tra privati.

2) la sostituibilità del Durc con autocertificazione:

Il Durc pur rientrando nella categoria dei certificati non può costituire oggetto di autocertificazione. Tuttavia l'Impresa può presentare una dichiarazione in luogo del Durc in specifiche ipotesi previste dal legislatore.

L'art. 38 comma 1 lett. i) del TU 163/2006 prevede che per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del Durc. Le Amministrazioni procedenti hanno l'obbligo di effettuare verifiche (richiedendo il documento d'ufficio)

3) la validità del Durc:

Il Durc ha validità trimestrale e deve essere richiesto per ciascuna procedura di selezione. Per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito. Analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento.

4) la dematerializzazione e consultazione:

A partire dal 1° luglio 2013 l'invio del documento avverrà esclusivamente via Pec, le PPAA sono invitate sin d'ora ad adottare ogni accorgimento per evitare l'utilizzo dei canali della posta cartacea.

5) Durc e casse edili abilitate:

Le Amministrazioni devono tener conto esclusivamente dei Durc rilasciati dalle Casse Edili abilitate.

Agenzia delle Entrate – Modalità di riversamento ai Comuni dell'IMU/ICI riscossa tramite F24

Il Ministero dell'Interno ha divulgato la nota dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2012, reperibile su <http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050612all.pdf>, concernente le modalità di riversamento ai comuni dell'ICI/IMU riscossa tramite F24.

Le somme riscosse, al netto del contributo di pertinenza dell'IFEL (calcolato sul gettito IMU), saranno accreditate attraverso procedure automatizzate sulle contabilità speciali, sottoconto fruttifero, intestate ai comuni.

Per i comuni per i quali non è possibile effettuare il riversamento con le suddette modalità, il trasferimento avverrà sui conti correnti bancari o postali già comunicati tramite siatel/puntofisco.

Allo scopo di consentire ai comuni di effettuare i controlli di competenza, le informazioni contabili e analitiche relative ai versamenti eseguiti tramite F24 saranno rese disponibili tramite appositi flussi di rendicontazione scaricabili da siatel/puntofisco.

Il sistema di elezione di secondo grado per il presidente della provincia e per i consiglieri provinciali – Disegno di Legge 5210 di iniziativa del Governo

Il Governo ha trasmesso alla Camera un disegno di legge A. C. 5210 che introduce un nuovo sistema elettorale di tipo proporzionale, con voto di lista e preferenze, per l'elezione degli organi provinciali da parte degli amministratori locali .

In sintesi:

- hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia;
- l'intero territorio provinciale è costituito da una unica circoscrizione elettorale sia ai fini della presentazione delle candidature, sia per l'attribuzione dei seggi;
- le forze politiche presentano la lista dei candidati al consiglio provinciale e, con essa, il candidato alla carica di presidente della provincia;
- l'elettore vota insieme la lista e il candidato presidente e può esprimere due preferenze per i candidati alla carica di consigliere;
- è eletto presidente della provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti;
- per la composizione del consiglio provinciale l'attribuzione dei seggi alle liste avviene in maniera proporzionale (metodo dei divisori d'Hondt);
- i seggi sono poi attribuiti ai candidati in ordine al numero di preferenze ricevute.

E' previsto inoltre che i sindaci e i consiglieri comunali eletti nei consigli provinciali mantengono le rispettive cariche nel comune di provenienza, ma non cumulano le indennità.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2012 – 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i prospetti di rilevazione (in attesa di pubblicazione in G.U.)

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso il testo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 giugno 2012, n. 0020386, reperibile su <http://www.rgs.mef.gov.it>, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014.

Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha introdotto una regola di carattere generale per gli enti locali, valida a decorrere dall'anno 2011, che prevede il conseguimento da parte di ciascun ente locale del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero, nonché una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica che opera quando, per esigenze di finanza pubblica, è richiesto un contributo specifico al comparto degli enti locali.

Per gli anni 2012, 2013 e 2014 trova applicazione la regola specifica così come definita dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Come per l'anno scorso, la regola specifica prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.

In particolare, il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012.

Ogni ente dovrà, quindi, conseguire un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che, a decorrere dall'anno 2012, è complessivamente pari a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro per i comuni.

Le percentuali di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che introduce un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su specifici criteri

di virtuosità (rispetto del patto di stabilità interno; autonomia finanziaria; equilibrio di parte corrente; rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente).

A partire dall'anno 2012, infatti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31, gli enti che sulla base dei summenzionati parametri di virtuosità risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" di cui al successivo comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni che non si collocano nella suddetta classe dovranno, invece, applicare le nuove percentuali determinate dal decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6); percentuali che, comunque, non potranno essere superiori dello 0,4 rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Definizione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

I nuovi prospetti per la determinazione degli obiettivi programmatici, disponibili sul sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, devono essere trasmessi, utilizzando esclusivamente il citato sistema web, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Istanze e servizi Inps Gestione ex-Inpdap ed ex-Enpals: telematizzati in via esclusiva entro l'autunno – Provvedimento n. 95 del 30 maggio 2012

L'INPS rende noto che per portare a compimento il processo di telematizzazione dei servizi, che prevede la dematerializzazione, la riduzione dei flussi cartacei a favore di processi documentali totalmente informatizzati, è stata emanata la Determinazione n. 95 del 30 maggio del Presidente dell'Inps che contiene in allegato il calendario per la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze relative a servizi ex Inpdap ed Ex Enpals.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della Determinazione Presidenziale suddetta i servizi indicati nel provvedimento (prestazioni pensionistiche, credito, prestazioni sociali, posizione assicurativa...) potranno essere richiesti sono tramite canale telematico.

Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24EP” dell’imposta municipale propria – Risoluzione n. 53/E

Facendo seguito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2012, con il quale è stata estesa la modalità di versamento “F24EP” per consentire agli enti pubblici il versamento dell’imposta municipale propria, con il provvedimento n. 53/E, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “350E” - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
- “351E” - denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”;
- “352E” - denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO”;
- “353E” - denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- “354E” - denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;
- “355E” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”;
- “356E” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;
- “357E” - denominato “IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “358E” - denominato “IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.

Il testo integrale del provvedimento è reperibile su: www.agenziaentrate.gov.it/

DM Ministero dell’Ambiente: Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada – dalla G.U. n. 129 del 5 giugno 2012

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, «Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada» prevede (art. 1) «l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui all’art. 2, comma 1, di tener conto, al momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO₂ e di talune sostanze inquinanti, nell’intero arco della loro vita»; e all’art. 4, comma 2: «Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all’art. 2, comma 1, devono tenere conto, al momento dell’acquisizione



di veicoli adibiti al trasporto su strada, anche degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008».

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale sono approvati i Criteri ambientali minimi di cui sopra che saranno aggiornati con cadenza biennale.

Bergamo, 11 giugno 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord